



COMUNE DI RANCO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER
IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'ESERCIZIO ED AL TRASFERIMENTO
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con delibera C.C. n. 5 dell'11.03.2005

Allegato a delibera
C.C.n.5 dell'11.03.2005

ART.1
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI

Le presenti disposizioni, che hanno validità triennale, concernono la regolamentazione dei parametri per la determinazione delle modalità e criteri da adottare per il rilascio di nuove autorizzazioni e trasferimenti di attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. Lombardia n.30/2003;

Fanno parte integrante del presente Regolamento:

- l'atto di indirizzo adottato con delibera di Giunta Comunale n.97 del 14.12.2004;
- lo studio sui parametri numerici dell'offerta e della domanda commissionato ad Upel-CAT Uniascom Varese S.r.l.;

ART.2
ZONE DI PROGRAMMAZIONE

Il territorio Comunale, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento ed in particolare per i criteri limitativi e tipologici al rilascio delle autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblici esercizi, è considerato come un'unica zona commerciale. Per esigenze di semplificazione, nelle successive disposizioni ci si riferirà alla zona centro storico ed a quelle rimanenti del territorio comunale, che comunque non costituiranno un parametro di classificazione e zonizzazione ai fini della normativa sui pubblici esercizi.

ART.3
OBIETTIVI

L'individuazione dei criteri e parametri del presente Regolamento è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di miglioramento e di sviluppo del sistema generale della somministrazione in Comune di Ranco ed, in particolare:

- a) ad una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'individuazione di zone del proprio territorio sature dal punto di vista dell'offerta che potranno dar luogo al divieto assoluto di localizzazione di siffatti esercizi ovvero ad indicazioni di contingentamento numerico;
- c) alla salvaguardia delle aree di tutela per il profilo ambientale, storico, archeologico, architettonico e culturale, considerato in modo specifico il vincolo paesistico ambientale che caratterizza l'intero territorio comunale;
- d) alla necessità di evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica ed alla sicurezza, soprattutto in zone che il vigente piano regolatore ed il piano di zonizzazione acustica hanno individuato come caratterizzate da particolare criticità;
- e) verificare la presenza di zone da valorizzare, in modo da rendere funzionale e razionale il servizio al consumatore locale.

ART.4
TIPOLOGIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Il presente regolamento si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili (esercizi in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale);

- b) esercizi con cucina tipica lombarda (ristorante, trattoria, osteria, in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale);
- c) tavole calde, self service e fast food e simili (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo);
- d) pizzerie e simili (esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e somministrazione del prodotto pizza);
- e) bar gastronomici e simili (esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura);
- f) bar caffè e simili (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini);
- g) bar pasticceria, gelateria, cremeria, creperia, e simili (bar caffè caratterizzati dalla somministrazione di una varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere);
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili (esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina);
- i) disco bar, piano bar, american bar, locali serali e simili (esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività);
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni (esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima);
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione (esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima).

ART.5 ZONE SATURE

Dallo studio condotto sui parametri numerici relativi alla formulazione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni comunali per nuovi pubblici esercizi o il trasferimento di quelli esistenti è emersa una situazione di bilanciamento tra la domanda e l'offerta potenziale. Nella zona del centro storico, in particolare, l'andamento della domanda e le dotazioni di standard sul territorio portano alla conclusione che l'incremento del numero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande arrecherebbe disagi in termini di congestione della viabilità e di pregiudizio alla sicurezza, anche per l'assenza di pubblici parcheggi.

A ciò si aggiunga che la volontà politica dell'Amministrazione Comunale, espressa con atto di indirizzo n.97 del 14.12.2004, è quella di mantenere sostanzialmente intatta l'attuale situazione nel centro storico, in linea con quanto dispone il regolamento esplicativo della Regione Lombardia, approvato con D.G.R. VII/17516 del 17.05.2004, allegato A), sulla facoltà di contingentamento, a livello numerico, dei pubblici esercizi in zone sature sotto il profilo dell'offerta.

Alla luce di quanto sopra, l'apertura e/o trasferimento di nuovi esercizi pubblici nel centro storico potrà avvenire solo a titolo di subingresso o contestuale cessazione di attività preesistenti.

Eccezionalmente, la necessità di individuare un centro collettore della locale collettività e l'esigenza di soddisfare i costanti picchi turistici stagionali negli assi viari principali di

scorrimento, si prevede l'incremento dell'attuale dotazione di offerta nel numero di un esercizio aggiuntivo, da ubicare nei locali di proprietà di Piazza Parrocchiale, già provvisti dei necessari standard richiesti dalla L.R. Lombardia n.30/2003, anche in ragione della peculiare posizione strategica del palazzo municipale.

ART.6 ZONE DI ESPANSIONE

Fatto salvo quanto disposto all'art.5) che precede, nella restante parte del territorio comunale è ammessa la localizzazione di nuovi pubblici esercizi purché vengano rispettate le prescrizioni specifiche contenute nel seguente piano dei criteri per l'apertura e trasferimento di pubblici esercizi.

Per zone di espansione si intendono altresì le zone D2, contemplate all'art.35, destinate ad insediamenti turistici-ricettivi, per le quali dovranno essere osservate le norme del presente piano e del locale strumento urbanistico.

Per l'apertura di attività di tipo stagionale, si rinvia a quanto prescritto al successivo art.13).

ART.7 ZONE DI TUTELA AMBIENTALE E CULTURALE

Tutto il territorio del Comune di Ranco è sottoposto a vincolo paesistico ambientale in forza del D.M. 20.10.1956 e D.M. 25.02.1976: particolare rilievo rivestono, oltre al Lago Maggiore, il noto monumento naturale del Sasso Cavallaccio ed i parchi e giardini botanici insistenti sul territorio.

La ridotta capacità edificatoria, in conseguenza al vincolo sopracitato, condizione, pertanto, la localizzazione sul territorio di nuovi pubblici esercizi ed attività commerciali rispetto a quelli esistenti, in relazione al limitato numero di edifici a struttura fissa in grado di ospitare tali attività.

In ogni caso, la localizzazione di nuovi pubblici esercizi dovrà rispettare le prescrizioni di tutela urbanistico-ambientale imposte dai locali strumenti urbanistici e paesistici.

L'eventuale rilascio di autorizzazioni alla collocazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande, comunque a carattere provvisorio, verrà valutata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, in presenza a particolari eventi religiosi o culturali, in grado di accogliere notevoli flussi turistici, tali da comportare una momentanea offerta aggiuntiva, apprezzabile per il pubblico interesse locale. In tal caso, l'Amministrazione si riserva anche di imporre specifiche prescrizioni nel rispetto dei valori prioritari di tutela ambientale a tutela del vincolo paesistica territoriale.

Sotto il profilo artistico-monumentale, si segnala la presenza del museo storico dei trasporti F. Ogliari. Dal vigente P.R.G. risulta che tale area, pur essendo luogo di forte vocazione di gruppi turistici organizzati, è scarsamente dotata di aree per attrezzature pubbliche, luoghi di sosta e parcheggi per l'accoglimento di tali flussi. Ne consegue che future localizzazioni di pubblici esercizi in prossimità dello stesso saranno possibili, una volta che verranno risolte le locali problematiche di dotazioni a standard.

Dovranno essere inoltre rispettate le fasce di rispetto lacustri, cimiteriali e stradali ed i vincoli di natura idrogeologica.

ART.8 LUOGHI DI CULTO, CURA E STUDIO

Nel rilascio di autorizzazioni per nuovi pubblici esercizi, verrà posta particolare considerazione agli edifici destinati al culto, anche non aventi particolare valore

artistico, con particolare riguardo alla Chiesa Parrocchiale di San Martino e San Lorenzo ed alla Chiesa della Madonna del Rosario in località Uppone.

La presente disposizione si applica anche agli edifici dei culti acattolici, pur non essendo presente un dato territoriale significativo.

Nell'istruttoria di pratiche autorizzatorie per i pubblici esercizi, verrà considerata la necessità di rispetto di distanze proporzionate da case di cura, ospedali e scuole, tali da garantire la quiete pubblica, lo studio ed il riposo, valutato previamente lo stato dei luoghi.

ART.9 IMPATTO ACUSTICO

Poiché il Comune di Ranco non si è dotato allo stato di un piano di zonizzazione acustica, si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia ed alle classificazioni di emissione e tollerabilità acustica riportate nel D.P.C.M. 14.1.1997.

In ogni caso, tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a presentare preventivamente un piano di impatto acustico, da parte di un tecnico specializzato in ingegneria acustica.

L'Amministrazione si riserva, caso per caso, di modificare l'orario di apertura dei pubblici esercizi, laddove l'A.R.P.A. verifichi il superamento dei limiti di tollerabilità acustica in determinate fasce d'orario, inclusi tutti gli interventi mitigatori per garantire la quiete pubblica.

ART.10 PARCHEGGI, VIABILITA' E PUBBLICI TRASPORTI

Alla presentazione della domanda per il rilascio e/o trasferimento di un'autorizzazione commerciale dovrà essere dimostrata la dotazione di adeguati parcheggi per il tipo di attività espletata e per la potenziale clientela ricettiva, in conformità a quanto prevede l'art.42 delle N.T.A. del vigente P.R.G. e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.

Sono esonerati da tale calcolo i pubblici esercizi strutturati all'interno di centri commerciali o strutture ricettive, che abbiano già dimostrato di soddisfare gli standards richiesti dalla legge e di sopportare un potenziale incremento di offerta aggiuntiva di attrezzature di servizio.

Il Comune di Ranco non è allo stato dotato di un piano urbano del traffico: l'Amministrazione si riserva comunque, caso per caso, di prescrivere particolari accorgimenti nell'istruttoria della pratica in relazione alla compatibilità viabilistica e dei pubblici trasporti.

ART.11 NORME DI COORDINAMENTO

Per quanto non riportato nel presente piano dei criteri per l'apertura e trasferimento di pubblici esercizi, si rinvia alle previsioni contenute nelle N.T.A. del P.R.G., nei decreti ministeriali di tutela paesistica, nonché negli altri strumenti di programmazione e pianificazione comunale e sovracomunale, anche a carattere paesistico, i quali costituiranno parte integrante nell'istruttoria e nella valutazione di rilascio di nuove autorizzazioni e trasferimenti.

ART.12 NORME DI RINVIO

Il presente regolamento non disciplina la materia degli orari, nonché dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni e le relative norme procedurali.

Per quanto non illustrato in questa sede, si rinvia di conseguenza a tali atti puntuali che il Comune ha adottato in attuazione della L.R. Lombardia n.30/2003 e del suo regolamento esplicativo approvato con D.G.R. VII/17516 del 17.05.2004, allegato A).

ART.13

NORME IN DEROGA, APERTURA STAGIONALE, CASI SPECIALI

Autorizzazioni temporanee per aperture stagionali potranno essere rilasciate anche in deroga ai limiti del presente Regolamento, previa valutazione, caso per caso, delle motivate esigenze di interesse collettivo e salva sempre la dimostrazione della compatibilità con la sicurezza e quiete pubblica, nonché dei luoghi di culto e di cura e di quanto già previsto all'art.7) che precede.

Non sono soggetti altresì a limitazioni i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di impianti stradali di distribuzione di carburante, i quali osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto medesimo.

Sono esclusi altresì dall'applicazione della presente normativa le strutture ricettive all'interno di esercizi di vendita con finalità non alimentare (c.d. attività miste), i quali abbiano soddisfatto gli standard a parcheggio e purché venga rispettato l'orario di apertura dell'attività prevalente.

ART.14

NORME DI DURATA

Il presente Piano ha validità triennale.